



UFFICIO: ATTIVITA' ECONOMICHE

Città di Orbassano

Prot. n. 17039
Ordinanza n. 86

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA DISCIPLINA DELLA VENDITA AL DETTAGLIO E PER LA DISCIPLINA DEL CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O METALLO IN OCCASIONE DELLE C.D. "NOTTI BIANCHE" PREVISTE PER I GIORNI 16/06/2018 E 07/07/2018
IL SINDACO

Premesso che:

- anche quest'anno le oramai consolidate manifestazioni del periodo estivo – c.d. Notti Bianche – aventi luogo nel nucleo del centro abitato comportano l'affluenza lungo le vie e le piazze cittadine di una moltitudine di persone quantificabile nell'ordine di alcune migliaia;
- nell'ambito delle politiche di animazione e promozione nel territorio del Comune di Orbassano, trovano spazio iniziative promosse dalla pubblica amministrazione e dall'imprenditoria privata consistenti, tra l'altro, nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività d'intrattenimento occasionale;
- tali iniziative, nel periodo interessato, determinano situazioni di accertato disagio per i cittadini e per l'ambiente urbano sulla scorta dell'abbandono sui pubblici luoghi e nei luoghi di uso pubblico dei contenitori delle bevande (bottiglie, lattine, bicchieri, ecc.) recanti in tal modo nocumento al decoro urbano e alla sicurezza delle persone;

Considerato che:

- tali disagi si manifestano principalmente nelle aree identificate con le vie e porzioni del territorio cittadino di cui all'allegata planimetria e, particolarmente, in orario serale e notturno;
- tali aree sono state in passato oggetto di richieste d'intervento da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti, schiamazzi, ed altri comportamenti che creano nocumento alla sicurezza e al decoro urbano, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla concentrazione di esercizi

commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione, nonché di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o dalla concomitante presenza e svolgimento di eventi e manifestazioni;

Ritenuto:

- doveroso ed urgente intervenire a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica insidiate dall'abbandono di contenitori di vetro e metallo specie nelle ore serali e notturne in occasione delle menzionate manifestazioni e situazioni di aggregazione delle persone;

Tenuto conto che:

- l'abbandono sul suolo di bottiglie e altri contenitori in vetro e/o metallo è strettamente connesso all'esercizio della vendita al dettaglio (da parte degli esercizi commerciali) e all'esercizio della vendita per asporto (da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
- tale abbandono dei contenitori spesso comporta la rottura volontaria o accidentale degli stessi con il relativo ed evidente pericolo per l'incolumità delle persone determinato dalla pericolosità intrinseca dei frammenti;

Accertato che:

- l'aggregazione delle persone, avente comunque un valore fortemente positivo, risulta sulla base dei riscontri acquisiti dalla Polizia Locale nel corso dei servizi svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, è spesso compromessa dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dal consumo di bevande in genere contenute in contenitori di vetro e/o metallo;
- la presenza sul suolo, in stato di abbandono, di rifiuti quali le menzionate bottiglie (e altri contenitori) di vetro e/o metallo, comporta un evidente impatto ambientale nonché la necessità di una successiva e potenziata di raccolta e pulizia del suolo;
- i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinati interventi di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici nonché di prevenzione dei comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

Ritenuto che:

- in occasione delle menzionate manifestazioni è necessario prevenire in ogni modo il verificarsi i fenomeni di insicurezza e degrado;

Visto:

- il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato col R.D. 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art. 9;
- l'art. 50, ed in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*»;
- l'art.7bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, e il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni diciotto già previsto e punito dall'art. 14ter della Legge n. 125/2001, quanto di seguito elencato:

**in occasione della c.d. Notti Bianche,
nei giorni 16 giugno 2018 e 7 luglio 2018,
dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno successivo**

1. nelle vie e porzioni del centro cittadino di cui all'allegata planimetria (area bianca), è vietata la vendita – da parte degli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante – e la vendita per asporto – da parte degli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande – di bevande in contenitori di vetro e/o metallo di qualunque capacità;
2. in luogo pubblico, limitatamente alle vie e porzioni del centro cittadino di cui all'allegata planimetria (perimetro rosso), è vietato il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o metallo di qualunque capacità;

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione sul sito istituzionale del Comune di Orbassano e che sia subito trasmesso al Prefetto, al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Orbassano.

AVVERTE

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Questura di Torino, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Torino, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino per gli aspetti di specifica competenza. Verrà inoltre trasmessa, così come disposto, al Prefetto della Provincia di Torino per l'adozione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia al fine di assicurare l'attuazione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Orbassano, li 29 maggio 2018

IL Sindaco
Eugenio GAMBETTA

